

- (7) È opportuno fissare un termine per la domanda di autorizzazione di eventuali ulteriori proroghe delle misure di deroga, che l'Italia può ritenere necessarie, oltre il 2022. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della decisione 2007/441/CE, è opportuno chiedere all'Italia di corredare le eventuali domande di proroga di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA.
- (8) Le misure di deroga avranno un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo totale dell'imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avranno un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/441/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2007/441/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 6

L'eventuale domanda di autorizzazione a prorogare le misure di deroga stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2022. La domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.»

- 2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 7

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.»

#### Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

#### Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2019

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. LINTILÄ

20CE0324

